

STUDIO LEGALE TORCICOLLO
00195 Roma – Circonvallazione Clodia, 5
Tel. 06/37.51.99.32
Tel./Fax 06/87.77.77.77 - Cell. 338/22.87.651
Peo: avvocato@giuseppetorcicollo.it
Pec: giuseppetorcicollo@ordineavvocatiroma.org

ATTO DI DIFFIDA



tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Pio Torcicollo (c.f.: TRCGPP70P24C349V), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ROMA (RM), Circonvallazione Clodia n. 5 (00195), giusta procure allegate.

PREMESSO CHE

1. Gli odierni istanti sono **istruttori di polizia locale** risultati idonei nel concorso interno bandito nell'anno 2003 dal Comune di Roma per il passaggio dalla cat C alla cat D, e collocati nella graduatoria approvata in data 28.02.2008. Sulla base di accordi sindacali e delibere intervenuti

nell'anno 2008, il Comune di Roma si era impegnato ad effettuare lo scorrimento della graduatoria per la copertura di tutti i “posti vacanti in cat D”, entro la “vigenza della graduatoria”, al fine di arrivare a “3.000 funzionari cat D”.

2. Con ricorso ex art. 414 cpc, depositato in data 13 febbraio 2012 e notificato a Roma Capitale in data 16 luglio 2012, i ricorrenti [redacted] ed altri 112, seguiti qualche mese dopo da altri ricorrenti intervenuti volontariamente [redacted] e, successivamente, da altri ricorrenti chiamati in causa dal Giudice [redacted] ed altri 154), hanno adito il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi vedersi riconoscere il seguente diritto: ***“dichiarare ed accertare, con effetto costitutivo ex art. 63, c. 2, del T.U.P.I., il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in Categoria D, posizione economica D1, nel limite dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base alla attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria medesima”***. Il Tribunale di Roma, sezione I lavoro, a conclusione del procedimento R.G. n. 3938/2012, vertente tra i suddetti ricorrenti e ROMA CAPITALE, ha emesso la **sentenza n. 1693/2014**, pubblicata con la motivazione in data 17 febbraio 2014, con cui, in accoglimento della domanda spiegata dai ricorrenti, dai chiamati in causa e dagli intervenuti, ha dichiarato **il diritto dei medesimi “ad essere inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, nei limiti dei posti vacanti e disponibili entro la data di efficacia della graduatoria, in base all'attuale dotazione organica vigente, secondo l'ordine di precedenza della graduatoria”**. La vicenda riguardava la medesima situazione in cui si trovano gli odierni istanti (che invece non hanno preso parte al suddetto giudizio), e cioè il “diritto allo scorrimento della graduatoria” per gli idonei collocati nella graduatoria, approvata in data 28.02.2008, del corso-concorso interno indetto dal Comune di Roma

(nel 2003) per il passaggio dalla Cat. C alla Cat. D degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Avverso la succitata sentenza il Comune ha interposto appello (RG 982/2014), e la Corte di Appello di Roma, sezione I lavoro, nella **sentenza n. 915-2016**, pubblicata con la motivazione in data 17 marzo 2016, ha dichiarato l'appello di Roma Capitale "inammissibile", in quanto proposto tardivamente oltre il termine di 30 giorni dalla notifica della sentenza presso il suo difensore Avv. Rizzo (notifica avvenuta in data 21 febbraio 2014). Conseguentemente, la Corte di Appello di Roma ha accertato che la sentenza del Tribunale di Roma è passata in giudicato in data 24.03.2014. Avverso la sentenza della Corte di Appello il Comune ha proposto ricorso in Cassazione (RG n. 13927/2016), e il giudizio in Cassazione si è concluso con **ordinanza n. 25725 del 15 ottobre 2018**, nella quale la Suprema Corte, all'esito della udienza in camera di consiglio del 13 giugno 2018, ha a sua volta dichiarato "inammissibile" il ricorso in cassazione. Di conseguenza, per effetto della succitata doppia pronuncia di inammissibilità (in grado di appello e in cassazione), risulta ormai accertato "in via definitiva" che la sentenza di I grado del Tribunale di Roma n. 1693-2014, pronunciata in data 11 febbraio 2014, era ormai passata in giudicato già a decorrere dal 24 marzo 2014.

3. Il suddetto giudicato, peraltro, pur essendo limitato solo alle 317 parti costituite nel predetto giudizio, e non si estende dunque alle parti rimaste contumaci, come gli odierni istanti, reca un accertamento che è utile anche alle parti non costituite, e cioè agli **idonei collocati nella medesima graduatoria**, come gli odierni istanti, stante il fatto che il Giudice ha riconosciuto che il diritto all'inquadramento spetta "***secondo l'ordine di precedenza nella graduatoria***" (v. provvedimento depositato in data 16 ottobre 2014, reso ex art. 288, comma 2, cpc dallo stesso Giudice che ha emesso la sentenza di primo grado poi passata in giudicato). Pertanto, **anche gli odierni istanti hanno diritto ad essere inquadrati in cat D nei**

“posti vacanti e disponibili durante la vigenza della graduatoria”, secondo la “posizione occupata in graduatoria”. E’ vero che, successivamente, sia il TAR che il Consiglio di Stato, chiamati a dare “ottemperanza” alla sentenza passata in giudicato, hanno stabilito che Roma Capitale, in base a detta sentenza, non aveva l’obbligo di inquadrare i ricorrenti se prima non adottava una delibera di piano assunzionale, in cui stabiliva di occupare i posti rivendicati dai ricorrenti; ma avverso la sentenza del Consiglio di Stato è stato proposto RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE per “VIOLAZIONE DELLA GIURISDIZIONE”, avendo il Consiglio di Stato emesso una sentenza che va “oltre” la mera “ottemperanza della sentenza del GO”, ma entra nel merito della cognizione spettante al giudice ordinario, rieffettuando un “nuovo accertamento” che gli era precluso, stante la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, gli odierni istanti, poiché **non sono parti della sentenza passata in giudicato**, possono sempre far valere in un **nuovo giudizio** il diritto ad essere inquadrati in cat D, dimostrando che i posti vacanti e disponibili sussistevano entro determinate date. Pertanto, indipendentemente dall’esito del giudizio in cassazione pendente sul giudicato reso in ottemperanza (che se favorevole ai ricorrenti potrà tuttavia fornire elementi utili anche agli odierni istanti), gli istanti possono ancora far valere il loro diritto, previo lo svolgimento di un nuovo giudizio di cognizione.

4. Il diritto degli odierni istanti ad essere inquadrati in “cat D”, **“nei limiti dei posti vacanti e disponibili”** (come già stabilito per altre parti nella sentenza passata in giudicato), non poteva non nascere che nel momento in cui, come da “dotazione organica vigente”, si è creato, dopo l’ultimo scorrimento della graduatoria avvenuto nel 2011, un “numero di posti vacanti e disponibili” in “cat. D” tale da comprendere gli istanti (al pari dei ricorrenti nella causa definita con sentenza passata in giudicato) “secondo

l'ordine di precedenza nella graduatoria". Orbene, risulta che, già alla data del **31.12.2011** i posti vacanti e disponibili in "cat. D – settore vigilanza" erano **213 (3.000 – 2.787)**, mentre alla data del **31.12.2012** vi era un numero di posti vacanti e disponibili in "cat. D - settore vigilanza" pari a **359 (3.000 – 2.641)**: v., rispettivamente, il Rapporto dipendenti Roma Capitale al 31.12.2011 e il Rapporto dipendenti Roma Capitale al 31.12.2012. I suddetti posti sono poi aumentati in seguito, e alla data del **30.11.2013**, come risulta dalla Delibera di fabbisogno 2013, essi erano **445**, alla data del 31.03.2014 essi erano **472**, per divenire addirittura **532** alla data del 31.10.2014, come risulta dalla Delibera di fabbisogno 2014! Di talchè, gli odierni istanti, pur considerando gli altri idonei collocati nella medesima graduatoria (sia quelli per i quali è intervenuto il giudizio definito sia altri rimasti estranei al giudizio), hanno certamente diritto ad essere inquadrati come D1: alcuni dal giorno **31 dicembre 2011**, e cioè quelli collocati nelle prime 213 posizioni in graduatoria - corrispondenti ai posti vacanti entro la suddetta data - dopo l'ultimo scorrimento del 2011, ovvero quelli collocati dalla posizione 1872 alla posizione 2084, e cioè:




5. Di conseguenza, dovendo gli istanti essere inquadrati, sulla base degli impegni assunti da Roma Capitale nell'anno 2008, in tutti i posti vacanti fino al completamento di 3.000 funzionari, e potendo ciò avvenire, per tutti gli odierni istanti, entro il 31.12.2014, tutti avrebbero, altresì, maturato, in cat D, “posizione economica D1”, 2 anni di permanenza entro il “31.12.2016”, il chè avrebbe ai medesimi permesso di transitare alla posizione “**D2**” per effetto della PEO bandita in data 12.10.2017; allo stesso modo, essi avrebbero, altresì, acquisito 2 anni di permanenza nella “posizione economica D2” alla data del “30.06.2020”, il chè avrebbe ai medesimi permesso di transitare alla posizione “**D3**” per effetto della PEO bandita in data 01.07.2020. Gli istanti, inoltre, non hanno percepito le **differenze retributive fra C5 e D1, D2, D3**, in tutti i suddetti anni, in particolare quelle fra C5 e D1 fino al 30.09.2017, quelle fra C5 e D2 dal 01.10.2017, quelle fra C6 e D3 dal 01.07.2020 ad oggi. Pertanto, fermo il diritto all'inquadramento in Cat D, a seconda dei casi, dal 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, 31.12.2014, secondo le distinzioni come sopra indicate, diritto la cui prescrizione è decennale e non si è ancora quindi verificata, ai medesimi competono le “differenze retributive e contributive” nei limiti della prescrizione quinquennale, quindi dai 5 anni antecedenti il ricevimento del presente atto.

Tanto premesso,

SI DIFFIDA

Codesto Ente ad effettuare l'inquadramento in cat D, posizione economica



Inoltre,

SI DIFFIDA

Codesto Ente ad effettuare, ora per allora, in favore degli odierni istanti le suindicate PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI: quella per il livello **D2 con decorrenza dal 1 ottobre 2017**; quella per il livello **D3 con decorrenza dal 1 luglio 2020**. Nonché a liquidare le “**differenze retributive**” e ad effettuare i “**versamenti contributivi**” relativamente agli ultimi 5 anni antecedenti il presente atto.

Il presente atto vale, quindi, ai fini della interruzione della prescrizione, sia quella decennale del diritto alla progressione verticale in cat D, posizione economica D1 (da ciascuna delle date suindicate), e alle conseguenti PEO D2 e D3 sopra indicate, sia quella quinquennale del diritto alle differenze retributive e contributive conseguenti ai superiori inquadramenti come sopra indicati.

Distinti saluti.

Roma, 29 dicembre 2021

Avv. Giuseppe Pio Torcicollo

Firmato digitalmente da: TORCICOLLO GIUSEPPE PIO
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Motivo: AVVOCATO
Luogo: ROMA
Data: 30/12/2021 14:30:59